

Civile Ord. Sez. L Num. 8402 Anno 2026
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: FUCCI FRANCESCA
Data pubblicazione: 03/04/2026

Oggetto

R.G.N. 14042/2022

Cron.

Rep.

Ud. 04/02/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 14042-2022 proposto da:

TENSACCIAI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

;

- ricorrente -

contro

, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1401/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 702/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FUCCI.

Fatti di causa

1. _____, dirigente della Tensacciai s.r.l., proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo che nel 2013 aveva acconsentito a sottoscrivere un accordo, non in sede protetta, di riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di crisi finanziaria della società, accordo che avrebbe dovuto avere efficacia sino a dicembre 2014, ma che di fatto veniva prorogato sino al 2019, chiedendo dichiararsene la nullità perché lesivo del principio di irriducibilità della retribuzione o, in subordine, riconoscersi in suo favore le differenze retributive dal gennaio 2015. Inoltre, evidenziava che la società, dal febbraio 2012, aveva omesso di corrispondergli gli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti Industria, oltre al cd. bonus per i risultati conseguiti negli anni 2017-2018 per un importo dovuto pari a € 7.500,00 lordi e alla relativa incidenza sul TFR.

2. Il ricorso veniva accolto in primo grado limitatamente al riconoscimento del *bonus* per il periodo 2017/2018, laddove nel resto veniva respinto.

3. Il ricorrente, pertanto, proponeva appello e la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1401/2021, accoglieva la domanda, accertando la nullità dell'accordo riduttivo della retribuzione e riconoscendogli tutte le differenze retributive maturate sino al dicembre 2019, oltre agli scatti di anzianità dall'1/2/2012 al 21/12/2019.

4. La Tensacciai s.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali _____ ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la parte censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c. con riferimento alla dichiarata nullità dell'accordo di riduzione della retribuzione.

In particolare, la società ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello si sarebbe discostata dal consolidato orientamento di questa Corte dal quale emergerebbe l'insussistenza di un generale e autonomo principio di irriducibilità della retribuzione, essendo il bene tutelato dall'art. 2103 c.c. quello della professionalità e non della retribuzione in sé.

Di là da tale prima doglianza, evidenzia poi che, stante la vigenza nel nostro ordinamento di un principio di assorbimento automatico dei superminimi, salvo patto contrario, a maggior ragione dovrebbe ritenersi che gli stessi rientrino nella disponibilità delle parti, con conseguente non necessità del ricorso alle sedi protette al fine di concordarne una riduzione.

La censura è fondata e deve essere accolta avuto riguardo al primo profilo di doglianza.

A norma dell'art. 2103 c.c. *ratione temporis* vigente (dunque, nel testo antecedente alla modifica da parte dell'art. 3 d. lgs. n. 81/2015) <<*Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della*

retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive>>.

E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi su tale testo della disposizione, <<Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa>> (Cass. n. 4055/2008 ma già Cass. n. 16106/2003 e anche Cass. n. 11362/2008).

A seguito della modifica dell'art. 2103 c.c., da parte dell'art. 3 del d.lgs. 81 del 2015, è stato, tra l'altro, introdotto il comma 6, a mente del quale <<Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e

della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro>>; l'ultimo comma della disposizione novellata prevede poi che <<Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo>>.

Questa Corte, di recente intervenuta in relazione alla norma nel testo attualmente vigente, ha affermato il seguente principio di diritto *<<La disciplina di cui all'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento>>* (Cass. n. 26320/2024, rv. 672588-01).

Tanto premesso, la prima questione agitata dalle parti involge proprio il modo in cui il principio di irriducibilità della retribuzione deve essere declinato, atteso che, nei precedenti di questa Corte che si sono pronunciati in relazione a fattispecie regolate dal testo anteriforma, lo stesso viene ricostruito quale corollario del divieto di assegnazione a mansioni inferiori e della necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, in un meccanismo di tutela nel quale il bene protetto non va individuato nel solo reddito, ma nella stessa professionalità (cfr. Cass. n.

20339/2006, n. 20310/2008, n. 19092/2017), impostazione che appare superata, in relazione alla versione novellata della norma, a partire dall'arresto che si è richiamato (Cass. n. 26320/2024), che sembra suggerire un'interpretazione del nuovo art. 2103 c.c. quale meccanismo a tutela del diritto alla retribuzione in maniera sganciata dal mutamento delle mansioni e, quindi, dal demansionamento.

Tale discontinuità interpretativa non appare, invero, priva di ragionevolezza, come sembrerebbe paventare la Corte d'appello di Milano, riflettendo piuttosto l'evoluzione del principio di irriducibilità della retribuzione nel passaggio da un sistema in cui il cardine di tale disposizione era l'equivalenza professionale in concreto a uno in cui lo è la riconducibilità <<*allo stesso livello e categoria legale di inquadramento*>>, in un nuovo bilanciamento degli interessi sottesi agli artt. 36 e 41 Cost..

In particolare, nella vigenza del vecchio testo, il divieto di assegnazione a mansioni inferiori (salvo rarissime eccezioni) giustificava l'interpretazione del principio in disamina quale corollario del divieto di demansionamento, per cui la retribuzione non poteva scendere al di sotto di quella in godimento, in quanto legata a mansioni che dovevano restare almeno equivalenti.

In un sistema, quale quello attuale, in cui è stata ammessa la possibilità di stipulare accordi individuali che prevedano non solo la modifica delle mansioni e dell'inquadramento, ma anche la riduzione della retribuzione, sia pure subordinatamente a condizioni di validità rigorose, volte a scongiurare abusi e a garantire la genuinità della volontà del lavoratore, sono stati invece ravvisati elementi sufficienti ad affermare che, entro tali limiti, nel novellato art. 2103 c.c., la tutela della retribuzione goda di una dignità autonoma.

Da un lato, infatti, se il legislatore ha imposto il ricorso alla sede protetta per ridurre la retribuzione quando cambiano le mansioni, caso in cui la riduzione avrebbe una spiegazione logica, tale garanzia dovrebbe essere *a fortiori* rispettata nel caso in cui le mansioni rimangono identiche, dall'altro, la stessa procedimentalizzazione della tutela prevista dal nuovo comma 6 dell'art. 2103 c.c. sembrerebbe ricollegare la validità dell'accordo più che all'oggetto del mutamento - mansioni o retribuzione - al *quomodo* dello stesso, per cui qualsiasi riduzione pattuita al di fuori delle sedi protette sarebbe nulla per difetto di forma e di assistenza, indipendentemente dall'invarianza delle mansioni.

Così recuperata, nell'assetto delineato dall'art. 2103 c.c. novellato, la reale valenza del principio di irriducibilità della retribuzione quale contrappeso a fronte dell'ampliamento dei poteri datoriali, il nuovo corso interpretativo formatosi su tale norma si pone in linea di coerenza, individuando in siffatto principio un limite generale all'autonomia privata nella gestione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la retribuzione, in quanto elemento essenziale del contratto individuale che una volta pattuito entra nel patrimonio del lavoratore, non possa essere modificata *in peius*, se non in sede protetta, indipendentemente dalla concomitante presenza di un demansionamento.

Tanto premesso, nel caso di specie, l'accordo riduttivo della retribuzione interveniva in data 7 marzo 2013 e produceva effetti, quanto meno sino al 23 giugno 2015, nella vigenza dell'art. 2103 c.c. anteriforma, essendo la novella entrata in vigore il 24 giugno 2015, laddove la motivazione della sentenza appellata è interamente incentrata sull'applicazione dell'art.

2103 c.c. novellato, per cui la censura appare *in parte qua* fondata.

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento, in questa sede, del secondo motivo con cui la parte denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riguardo all'interpretazione del patto di riduzione della retribuzione nella parte relativa alla connessione con il P.M.S. ai fini dell'eccepita compensazione.

3. Transitando all'esame del terzo motivo, con cui si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 CCNL Dirigenti Industria 2005, 2009, 2014 e 2018 anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., in merito al diritto del ricorrente agli scatti di anzianità abrogati dalla contrattazione collettiva con l'introduzione del <<*trattamento minimo complessivo di garanzia*>> e allo stesso corrisposti solo fino al gennaio 2012, la censura è inammissibile.

In particolare, la società sostiene che, essendo stato stabilito nel 2004, allorquando venivano abrogati gli scatti di anzianità, di conservarli, in via transitoria, per i dirigenti in forze al novembre 2004, fino al riconoscimento di un aumento retributivo strutturale che li avrebbe assorbiti a partire dall'1/1/2005, era arbitraria l'interpretazione data dalla Corte d'appello secondo cui il dipendente, non avendo ricevuto un successivo aumento strutturale nel 2009, aveva diritto a partire da tale anno agli scatti, posto che lo stesso aveva avuto nel 2005 lo scatto strutturale a cui si riferiva la norma.

Va premesso che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della insufficienza o

contraddittorietà della motivazione, mentre la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima; la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Cass. 2/5/2012 n. 6641).

Ebbene, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale muoveva dalla lettura dell'art. 3 del CCNL Dirigenti Industria 2004 che, nell'introdurre il <<*Trattamento minimo complessivo di garanzia*>>, prevedeva una disciplina transitoria stabilendo alla lett. c) che <<*al Dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del Contratto medesimo che non abbia già maturato il numero massimo di aumenti di anzianità previsto dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 maggio 2000 come modificato dall'Accordo 26 marzo 2003, sarà corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a € 129,11 (€ centoventinove/11) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso*>> e alla successiva lett. d) che <<*gli importi erogati ai sensi della precedente lettera c), in considerazione della specifica natura degli stessi, potranno essere assorbiti da futuri aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2005*>>.

Proseguendo nella disamina della normativa contrattuale, la Corte osservava che il successivo CCNL 2009 aveva previsto che

<<gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2009>>, scadenza confermata anche in sede di rinnovo del 2014.

Nell'interpretare tali norme, la Corte riteneva che l'assorbimento degli scatti di anzianità fosse stato scandito dalla contrattazione collettiva nel senso che, quanto al quadriennio 2004-2008, fosse subordinato alla condizione del riconoscimento di aumenti strutturali dall'1/1/2005 e, quanto al periodo successivo, di aumenti strutturali dall'1/1/2009, scansione temporale a cui ci si doveva attenere fedelmente per ciascun periodo, essendosi in presenza di norme di diritto transitorio.

A fronte di tale ragionamento decisorio, la parte ha inteso denunciare la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, senza la specifica indicazione dei criteri legali asseritamente violati e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del soprariportato ragionamento giudiziale, così finendo per articolare censure che a ben vedere si risolvono nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.

4. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e per l'effetto la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo motivo; cassa la

sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano sul motivo accolto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 4 febbraio 2026.

La Presidente
Margherita Maria Leone